

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

<p style="text-align: center;">CONVENZIONE tra FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO & M. M. AUTOMOBILI ITALIA S.p.A. (Mitsubishi Motors) e SYMI S.p.A. (Ssangyong Motors)</p>
--

Il **Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato** (di seguito denominato Fondo Assistenza), con sede in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 Roma, P. IVA 02131841005, rappresentato dal Dirigente Delegato OMISSIS

E

Le Società “**M.M.AUTOMOBILI ITALIA S.p.A.**”, (nel prosieguo denominata “**MMAI**”) con sede in Via G. da Udine, 45, 20156 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Cod. Fisc. 01686060151,

e “**SYMI S.p.A.**”, (nel prosieguo denominata “**SYMI**”) con sede in Via Polidoro da Caravaggio, 30, 20156 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Cod. Fisc. 04026110967,

entrambe di proprietà del **Gruppo Koelliker**, a cui hanno conferito funzioni aziendali di organizzazione, finanza, controllo e gestione contabile, risorse umane, servizi ICT, marketing e business development, tutte rappresentate dal Legale Rappresentante pro-tempore OMISSIS

PREMESSO CHE

MMAI e SYMI sono rappresentanti sul territorio nazionale rispettivamente dei marchi Mitsubishi Motors e SsangYong Motors;

MMAI e SYMI sono interessate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad offrire al Personale della Polizia di Stato (di seguito indicato come “Beneficiari”) vantaggiose condizioni economiche per l’acquisto di veicoli nuovi di marca Mitsubishi e SsangYong;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

MMAI e SYMI hanno presentato al **Fondo Assistenza** l'offerta allegata alla presente (All. B) contenente le percentuali di sconto sui modelli indicati nel prospetto.

CONSIDERATO CHE

nell'ambito delle proprie iniziative assunte a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato il **Fondo Assistenza** ritiene di fornire agli stessi l'opportunità di acquistare veicoli con particolari condizioni;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'offerta, a favore del personale in servizio e in quiescenza della Polizia di Stato e dei loro familiari di 1° grado conviventi quali interamente risultanti dallo stato di famiglia (i "Beneficiari"), per l'acquisto dei seguenti autoveicoli di marca **MITSUBISHI e SSANG YONG**, con i relativi sconti che verranno applicati dai Concessionari aderenti alla presente iniziativa, in accordo alla griglia in allegato. Lo sconto minimo offerto sarà applicato sul prezzo di listino al pubblico, nell'acquisto del veicolo, nonchè eventuali accessori (con esclusione delle imposte e/o tasse, spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione¹).

MMAI e SYMI, ciascuno per quanto di propria competenza tramite la propria rete dei concessionari (in appresso "Concessionari") sono liberi nella determinazione della propria politica dei prezzi nei confronti dei clienti finali e provvederanno a sensibilizzare i Concessionari a concedere al Personale della Polizia di Stato le suddette condizioni di miglior favore per l'acquisto dei veicoli nuovi della gamma **MITSUBISHI e SSANGYONG**. In particolare, verranno applicati gli sconti supplementari all'acquisto dei veicoli nuovi, a discrezione dei Concessionari che dovessero aderire liberamente all'iniziativa, i quali potranno utilizzare per intero o in parte le eventuali iniziative promozionali in corso al momento dell'acquisto.

Tale sconto va inteso senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita direttamente dalla concessionaria aderente.

¹ Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al pubblico rispettivamente da MMAI e SYMI sotto la voce "chiavi in mano". Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui competenza è delegata alle Autorità Provinciali.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 2

Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e sarà valida per la durata di 24 mesi.

Le parti, almeno 60 giorni prima rispetto alla scadenza prevista al comma che precede, potranno manifestare la volontà di proseguire il presente atto convenzionale dandone comunicazione scritta all'altra parte.

La decorrenza del rinnovo avrà efficacia a seguito della verifica e dell'accettazione, in forma scritta, notificate a mezzo di lettera raccomandata a/r dal Fondo Assistenza a MMAI e SYMI e, comunque, dalla data di scadenza della convenzione in corso.

Ciascuna delle Parti può recedere liberamente dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a/r; il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Sono fatti salvi i rapporti commerciali già in essere alla data del recesso.

ART. 3

Accesso alla convenzione

Per l'accesso alla convenzione i Beneficiari dovranno scaricare il modulo di richiesta (All. A) dal portale intranet della Polizia di Stato "doppiavela", compilarlo in ogni parte e presentarlo alla concessionaria d'interesse².

I Beneficiari avranno l'obbligo di prendere visione delle condizioni generali di acquisto dell'autovettura e dell'informativa sulla privacy collegandosi al sito della Società KOELLIKER all'indirizzo e-mail: info@koelliker.it.

ART. 4

Modalità

MMAI e SYMI garantiscono, per il periodo di validità dell'accordo, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte ed i Beneficiari avranno la totale libertà di usufruire o meno delle agevolazioni a loro riservate.

MMAI e SYMI, nell'applicazione di eventuali aggiornamenti delle condizioni (prezzi di listino ecc...) ne daranno comunicazione in tempo utile al **Fondo Assistenza** per la pubblicazione sul sito intranet.

² Al modulo di richiesta dovrà essere allegata l'autodichiarazione, lo stato di famiglia in caso di acquisto da parte dei familiari, copia del documento d'identità. *(Si precisa che alle dichiarazioni fornite con la modulistica di cui al comma che precede si applica l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – Testo Unico sulla documentazione Amministrativa)*

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Il **Fondo Assistenza** è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra i Beneficiari e i Concessionari, parimenti **MMAI e SYMI** sono estranee al rapporto giuridico intercorrente fra i Beneficiari ed il **Fondo Assistenza**.

ART. 5 Acquisto

L'autovettura dovrà essere pagata al Concessionario.

Acquisto con modalità contante

I **Beneficiari** e, come tali, fruitori del Listino prezzi Riservato:

- Compilano e sottoscrivono il modulo "Richiesta d'acquisto autoveicolo nuovo Mitsubishi / Ssang Yong in convenzione". Tale modulo è scaricabile dal sito www.doppiavela.poliziadistato.it;
- Presentano il modulo presso le Concessionarie affiliate a MMAI e SYMI, ove verrà riconosciuta la politica di sconto in convenzione.
- Effettuano il pagamento dell'autoveicolo presso la concessionaria stessa.

Acquisto con finanziamento tramite finanziaria della Concessionaria MMAI e SYMI

I **Beneficiari** e, come tali, fruitori del Listino Prezzi Riservato:

- compilano e sottoscrivono il modulo "Richiesta d'acquisto autoveicolo nuovo in convenzione".
- Presentano il modulo presso le Concessionarie affiliate a MMAI e SYMI, ove verrà riconosciuta la politica di sconto in convenzione.
- Individuano, tramite il Concessionario, la formula di finanziamento più adeguata alle loro necessità e all'ammontare del finanziamento e presentano la documentazione prevista per la concessione del finanziamento.

ART. 6 Pubblicazione – Uso dei marchi

Il **Fondo Assistenza** provvederà a diramare la presente convenzione su tutto il territorio nazionale attraverso la pubblicazione sul sito www.doppiavela.it. e con apposita circolare.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Esclusivamente per tale finalità **MMAI e SYMI** autorizzano, ciascuna per quanto di propria competenza, l'utilizzo dei propri marchi e delle case automobilistiche indicate nel presente atto, per finalità divulgative del presente accordo, nelle modalità che verranno espressamente concordate per iscritto. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate da **MMAI e SYMI**.

A **MMAI e SYMI** è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

E' fatto altresì, divieto di pubblicare e di utilizzare la presente convenzione da soggetti diversi rispetto ai firmatari.

Qualunque uso della convenzione e dei dati in essa contenuti verrà tutelato a norma di legge.

ART. 7 **Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), i dati personali forniti dai clienti ai Concessionari saranno trattati:

- per l'acquisto/vendita di autovetture;
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali **non** potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite.

Detto trattamento è subordinato al consenso del Beneficiario.

Il mancato consenso non permetterà a **MMAI e SYMI** di effettuare i relativi trattamenti e a far fruire dei relativi servizi e vantaggi commerciali e partecipare all'eventuale concorso o iniziativa.

Il Titolare del trattamento è **Matteo Moroni, responsabile ICT Koelliker S.p.a.**

In qualsiasi momento il Beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy contattando KOELLIKER S.p.a. (in qualità di titolare del trattamento) Via G. Da Udine, 45 – 20156 Milano, numero telefonico 02.30701, indirizzo e-mail: info@koelliker.it

Per maggiori informazioni potrà consultare il sito: www.koelliker.it

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 8 **Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 9 **Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione o nelle condizioni generali di vendita di **MMAI e SYMI** approvate espressamente dal **Fondo Assistenza**, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART. 10 **Formazione della Convenzione – Modifiche – Rinvio**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo intercorso. Esso è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola, in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non trovano applicazione.

Sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per variare, modificare o in ogni caso alterare, sia parzialmente che integralmente, qualsiasi clausola del presente atto. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

Per quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa contenuta nel Codice Civile.

Art. 11 **Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 12 **Risoluzione del contratto**

L'inosservanza di una Parte di una qualsiasi delle previsioni della citata normativa costituirà inadempimento grave agli obblighi del presente atto e legittimerà l'altra Parte a valutare le opportune misure di tutela da adottare, tra cui quello di esercitare anche il diritto di risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti dichiarano di conoscere e di osservare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001.

Le Parti si impegnano a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto o nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, i principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Roma, 18 GIU. 2013

IL DIRIGENTE DELEGATO

M. M. Automobili Italia S.p.A.

SYMI S.p.A.

FIRMATO

FIRMATO

